

REGIONE PUGLIA  
PO FESR 2007 - 2013  
PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE PERIODO 2007-2010  
Asse VI – Competitività dei sistemi produttivi e occupazione  
Linea di intervento 6.1.5



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO,  
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

### INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

REGIONE PUGLIA  
PO FESR 2007 - 2013  
PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE PERIODO 2007-2010  
Asse VI – Competitività dei sistemi produttivi e occupazione  
Linea di intervento 6.1.5

**Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati.**  
**Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del Regolamento Regionale n. 25 del 21/11/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n.182 del 25/11/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.**

#### Premessa

La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività, che, ad eccezione della fase di erogazione dei contributi, procederà all'attuazione mediante Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito Società), ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento Regionale n.25 del 21/11/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito Regolamento) e dell'art. 6 del DPGR n. 886/2008. In particolare, alla Società sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- istruire e valutare le proposte pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico;
- raccogliere i dati e monitorare l'attivazione dell'iniziativa;
- attuare d'intesa con l'apposita struttura presso l'AdG, le attività di comunicazione ed informazione ai beneficiari finali;
- acquisire e monitorare i dati relativi all'attuazione dell'iniziativa con riferimento a tutti gli indicatori (procedurali, finanziari, di risultato) previsti;
- operare la corretta tenuta del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'iniziativa, nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
- eseguire i controlli, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, per accertare l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali ed eseguire le verifiche di gestione dell'attività degli Organismi intermedi, ove previsti;
- verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- acquisire, per la conservazione, tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli.

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

Il presente strumento di sostegno, adottato sulla base del Regolamento, è finalizzato ad agevolare la nascita di nuove imprese promosse da alcune categorie di persone svantaggiate.

**Art. 2 - Soggetti beneficiari**

Le istanze di accesso possono essere presentate da microimprese inattive al momento della presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, così come definite dall'articolo 3 punti a) e c) del Regolamento. Le imprese non costituite al momento della presentazione della domanda dovranno costituirsi, in conformità con quanto previsto sulla scheda tecnica allegata all'istanza di accesso alle agevolazioni, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità della domanda prevista dal successivo art. 11, pena la decadenza della stessa.

Ai sensi dell'Art. 6, comma 1 del Regolamento Possono presentare domanda, altresì, le imprese, costituite in forma di società, anche attive, che abbiano ottenuto dalla Regione Puglia l'approvazione del programma di attività nell'ambito dell'iniziativa "Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore".

Nell'atto costitutivo delle imprese costituite in forma di società dovrà essere inserita la seguente clausola: "per sei anni dalla data di concessione delle agevolazioni non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno i requisiti previsti dall'articolo 6 comma 2 del Regolamento Regionale 25 del 21/11/2008 e successive modificazioni ed integrazioni"

Le imprese dovranno essere partecipate per almeno la maggioranza, sia del capitale che dei soci, da soggetti aventi i requisiti di cui all'art.6, comma 2 del Regolamento:

- giovani con età tra 18 anni e 25 anni
- soggetti con età tra 26 anni e 35 anni che non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- soggetti fino a 35 anni di età che nell'ultimo biennio a partire dalla data di presentazione della domanda abbiano completato percorsi formativi, coerenti con l'attività imprenditoriale da intraprendere, finanziati e/o autorizzati dal sistema pubblico della formazione professionale;
- persone di età tra 45 anni e 55 anni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti;
- donne di età superiore a 18 anni.

Sono da considerarsi privi di tale requisito i titolari di partita IVA e i soggetti che siano titolari o amministratori di altre imprese, anche se inattive.

Nel caso i soggetti aventi i requisiti risultino essere occupati al momento della presentazione della domanda, dovranno dimostrare di aver cessato qualsiasi rapporto di lavoro entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità prevista dal successivo art. 11, pena la decadenza della domanda.

**Art. 3 – Dotazione finanziaria**

Per le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione per gli investimenti e lo start-up si rimanda a quanto indicato all'Art. 2 dell'Avviso "Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 28/05/2009. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili.

**Art. 4 – Campo di applicazione**

Sono ammissibili gli investimenti riguardanti i settori di cui all'allegato A del Regolamento.

Sono validi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento i seguenti settori sono esclusi:

- a. pesca e acquacoltura;
- b. costruzione navale;
- c. industria carboniera;
- d. siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
- e. fibre sintetiche.

**Art. 5 – Modalità di presentazione delle istanze**

A partire **dalle ore 12.00 del 30/11/2010** possono essere trasmesse dalle imprese e dai soggetti interessati le istanze di accesso agli aiuti, agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati, previsti dal Regolamento.

Alla predetta istanza di accesso deve essere allegato un documento denominato "scheda tecnica" (comprensiva degli allegati) che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l'ammontare e le caratteristiche degli investimenti.

Il soggetto proponente per la presentazione delle istanze si dovrà avvalere del sistema informatico/telematico che sarà reso disponibile sul sito Internet [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).

Il soggetto proponente dopo l'invio telematico deve trasmettere – pena la decadenza della domanda - l'istanza di accesso e la scheda tecnica generate dal sistema telematico complete dei relativi allegati, a Puglia Sviluppo S.p.A., Via Amendola 168/5, 70126 BARI, esclusivamente a mezzo lettera raccomandata A.R.

In caso di difformità tra la documentazione cartacea e quella contenuta sul supporto informatico/telematico, ai fini della valutazione istruttoria, saranno prese in considerazione le informazioni riportate sulla documentazione cartacea sottoscritta dal soggetto proponente.

L'istanza di accesso alle agevolazioni dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante delle imprese già costituite o da uno dei futuri soci delle imprese non ancora costituite.

L'istanza di accesso alle agevolazioni dovrà essere corredata, oltre che dalla suddetta scheda tecnica, anche dalla seguente documentazione:

- 1) copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di tutti i Soci (o futuri soci) dell'impresa proponente o del titolare nel caso di Ditta Individuale;
- 2) autocertificazione attestante i requisiti di cui all'articolo 6 comma 2 del Regolamento, per i soggetti in possesso di tali requisiti, redatta in conformità con l'allegato;
- 3) nel caso di società già costituite, atto costitutivo e, laddove previsto, statuto della società proponente, certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA con dicitura antimafia in originale ovvero copia della richiesta di iscrizione alla CCIAA;
- 4) documentazione comprovante l'individuazione ad uso esclusivo della sede nella quale sarà realizzata l'iniziativa agevolata;
- 5) documentazione comprovante la destinazione d'uso corrente degli immobili;
- 6) lay out della sede operativa;
- 7) preventivi/computi metrici relativi al programma degli investimenti (anche per i beni non richiesti ad agevolazione) redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti, corredati da eventuale documentazione attestante il possesso, da parte del medesimo fornitore, dei requisiti di legge per la realizzazione delle opere previste;
- 8) nel caso in cui il programma degli investimenti preveda l'acquisto di un immobile, perizia giurata attestante il valore dell'immobile e la congruità dello stesso; inoltre, la perizia giurata dovrà attestare se per l'immobile medesimo siano intervenute precedenti erogazioni di agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie;
- 9) nel caso di attività da avviarsi nei settori ammissibili solo per le aree eleggibili quali Zone Franche Urbane, ai sensi di quanto indicato nell'allegato A al Regolamento, documentazione rilasciata dal Comune competente, attestante che la sede prevista per l'attività rientri in un'area ricompresa tra quelle classificate quali Zone Franche Urbane così come definite con delibera CIPE n.5/2008 del 30 gennaio 2008 e con Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 141080 del 26 giugno 2008;
- 10) solo nel caso in cui l'impresa si configuri come un "Passaggio generazionale nelle imprese artigiane" effettuato ai sensi del successivo Art.7 dovrà essere compilato l'allegato D alla scheda tecnica;
- 11) solo nel caso in cui l'impresa abbia ottenuto dalla Regione Puglia l'approvazione del programma di attività nell'ambito dell'iniziativa "Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore" dovrà essere compilato l'allegato E alla scheda tecnica;
- 12) Scheda di sostenibilità del progetto (allegato F).

Infine, a corredo dell'istanza di accesso, la Società potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.

Gli allegati sono resi disponibili sul sito Internet [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), sul quale saranno periodicamente pubblicati gli elenchi delle domande presentate.

#### **Art. 6 – Novità dell'iniziativa**

Le istanze di accesso devono riguardare progetti finalizzati alla nascita di nuove imprese, come previsto dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento. Pertanto, non saranno ritenute ammissibili domande relative ad iniziative che siano di fatto in continuità operativa e gestionale o che si configurino come rilevamento o ampliamento di imprese preesistenti.

**Art. 7 – Passaggio generazionale nelle imprese artigiane**

Al fine di agevolare il ricambio generazionale nelle imprese artigiane, potranno beneficiare delle agevolazioni anche le imprese di nuova costituzione partecipate e amministrate da parenti o affini – entro il 2° grado – di imprenditore artigiano che operi in uno dei settori specificati all'Allegato A del Regolamento con codice di attività non superiore al 45.40.3. Le imprese devono essere partecipate per la maggioranza da soggetti svantaggiati (aventi i requisiti di cui all'art.6, comma 2 del Regolamento).

A tal fine, dovrà essere perfezionato un atto di cessione (anche a titolo gratuito) dell'intera azienda artigiana esistente. Ove l'atto di cessione non sia stato stipulato al momento della presentazione della domanda, questo dovrà perfezionarsi, in conformità con quanto previsto sulla scheda tecnica allegata all'istanza di accesso alle agevolazioni, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità della domanda prevista dal successivo art. 11, pena la decadenza della domanda medesima.

Nessuno dei beni materiali o immateriali oggetto dell'operazione di acquisizione potrà in alcun caso essere ammissibile alle agevolazioni. La nuova impresa dovrà presentare un programma di agevolazione afferente nuovi investimenti nella medesima divisione ISTAT dell'impresa artigiana cedente e comunque in uno dei settori ammissibili di cui all'Allegato A del Regolamento.

Né il titolare, né alcuno degli amministratori dell'impresa cedente, potrà partecipare alla compagine della nuova impresa richiedente le agevolazioni. I soci dell'impresa richiedente le agevolazioni non devono, nei sei mesi antecedenti la presentazione della domanda di agevolazione, essere stati titolari di partecipazioni nell'azienda cedente.

**Art. 8 – Intensità d'aiuto**

Le agevolazioni per gli investimenti, non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, l'importo di Euro 150.000,00.

L'acquisto di immobili e le spese per opere murarie (compresi gli impianti elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia) sono complessivamente ammissibili entro il limite del 30% dell'importo dell'investimento in altri attivi materiali.

L'acquisto del suolo aziendale (di esclusiva pertinenza dell'unità produttiva) e sue sistemazioni è ammissibile, in caso di nuova costruzione, entro il limite del 10% dell'investimento in altri attivi materiali.

I beni acquistati e richiesti ad agevolazione devono essere nuovi di fabbrica. Non è ammissibile alcun tipo di intermediazione nella fornitura che possa comportare un aggravio di costi per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio della Società, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti previsti rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili.

Le agevolazioni in conto esercizio per lo start up sono pari al 35% delle spese ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e 25% nei due anni successivi e, comunque per un importo complessivo non superiore a Euro 250.000,00.

Le agevolazioni in conto esercizio potranno essere concesse per costi sostenuti per:

- un primo periodo contributivo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di richiesta del saldo delle agevolazioni in conto impianti per un'agevolazione complessiva non superiore al 10% del totale delle agevolazioni concedibili in conto esercizio (tra i costi ammissibili ai sensi dell'art. 9 del Regolamento potranno essere ammesse alle agevolazioni le spese di costituzione della società anche se sostenute in data antecedente alla presentazione della domanda)
- 3 annualità (periodi di 12 mesi consecutivi) che avranno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di erogazione del saldo in conto investimenti e che, per ciascuna annualità, non potranno essere superiori al 30% del totale delle agevolazioni concedibili in conto esercizio. Qualora l'impresa beneficiaria ottenga una proroga per il completamento del programma degli investimenti, le annualità decorreranno dal termine di dodici mesi di cui all'Art. 12 del presente avviso, indipendentemente dalle eventuali proroghe concesse, con la conseguente riduzione del periodo di eleggibilità della spesa.

Le agevolazioni in conto esercizio saranno determinate nel corso dell'istruttoria sulla base delle informazioni contenute nella scheda tecnica e delle risultanze del colloquio previsto all'articolo 10 comma 7 del Regolamento.

**Art. 9 – Cause di decadenza**

Saranno considerati motivi di decadenza della domanda:

- la presentazione di istanze di accesso o di schede tecniche non redatte sulla modulistica allegata al presente avviso;

- la mancata presentazione della scheda tecnica correttamente compilata sia a mezzo posta sia per via telematica, con le modalità previste dal sistema informativo di gestione bandi del portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- la mancanza della firma del soggetto proponente sull'istanza di accesso e sulla scheda tecnica;
- la mancanza delle autocertificazioni attestanti i requisiti di cui all'articolo 6 comma 2 del Regolamento;
- la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, dei richiedenti alle attività previste per gli approfondimenti istruttori di cui all'articolo 10, comma 7 del Regolamento;
- il mancato invio nel termine imposto, di eventuali integrazioni richieste in sede istruttoria;
- la mancata costituzione dell'impresa, in conformità con quanto previsto sulla scheda tecnica, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità della domanda prevista dal successivo art. 11;
- in caso di passaggio generazionale nell'impresa artigiana il mancato perfezionamento dell'atto di cessione dell'azienda artigiana, in conformità con quanto previsto sulla scheda tecnica, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità della domanda prevista dal successivo art. 11;
- la mancata presentazione del titolo di disponibilità ad uso esclusivo della sede entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità della domanda prevista dal successivo art. 11;
- il mancato invio, entro 60 giorni dal ricevimento, della documentazione richiesta – anche in merito alla capacità di apporto di mezzi finanziari esenti dalle agevolazioni nella misura sufficiente alla piena copertura dell'investimento previsto – con la comunicazione di ammissibilità della domanda prevista dal successivo art. 11.

Inoltre, saranno considerate decadute:

- le domande presentate da società nella cui compagine figurino Soci o Amministratori che abbiano istruttorie in iter nell'ambito del presente avviso ovvero che abbiano ottenuto la concessione di agevolazioni ai sensi del Regolamento sia in qualità di Ditte individuali sia di Soci o Amministratori di altre società;
- le domande presentate da Ditte individuali il cui titolare figuri come titolare, Socio o Amministratore in imprese che abbiano istruttorie in iter nell'ambito del presente avviso ovvero che abbiano ottenuto la concessione di agevolazioni ai sensi del Regolamento.

#### **Art. 10 – Modalità di valutazione delle domande di accesso alle agevolazioni**

Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte della Società e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in tre fasi:

- a) una fase preliminare, diretta ad accertare l'esaminabilità della domanda mediante la verifica della completezza e conformità formale della documentazione presentata;
- b) una seconda fase diretta ad accertare l'accogliibilità della domanda mediante la verifica della sussistenza dei requisiti di legge e Regolamento, attraverso l'esame della domanda e della documentazione allegata;
- c) una fase successiva, volta all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, durante la quale le domande esaminabili sono sottoposte ad un processo selettivo di valutazione, inteso a verificare le competenze professionali dei richiedenti in rapporto alla propria idea di impresa, la coerenza e la cantierabilità dell'idea stessa e la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.

In particolare, con riferimento alla cantierabilità, sarà valutata la capacità del soggetto proponente di completare l'investimento entro il termine di 12 mesi previsto dal successivo art.12. Tale termine comprende le tempistiche per la concessione di autorizzazioni, licenze e permessi necessari per la realizzazione degli investimenti e l'avvio dell'attività.

Nell'ultima fase è previsto un colloquio con i soggetti proponenti volto ad accertare le competenze degli stessi e la consapevolezza in ordine agli aspetti organizzativi e gestionali dell'attività. Sarà posta particolare attenzione alla coerenza tra l'idea proposta e le caratteristiche dei soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 6 comma 2 del Regolamento. Tale colloquio sarà articolato in due fasi, di cui la prima rivolta esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 6 comma 2 del Regolamento e la seconda rivolta all'intera compagine. Al colloquio potranno partecipare esclusivamente i soggetti proponenti.

#### **Art. 11 –Assegnazione degli aiuti**

All'esito del procedimento istruttorio di cui all'articolo 10, la Società darà comunicazione ai soggetti proponenti in merito all'ammissibilità della domanda. Tale comunicazione conterrà gli eventuali adempimenti e la richiesta di documentazione necessari per l'adozione del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni, pena la decadenza della domanda.

Alla conclusione dell'iter istruttorio la Regione Puglia adotta il provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni ovvero di inammissibilità, dandone comunicazione scritta agli interessati.

Sul sito Internet [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) saranno pubblicati, periodicamente, i nominativi delle imprese ammesse alle agevolazioni nonché la dotazione finanziaria residua.

#### **Art. 12 – Esecuzione del programma di investimenti agevolato**

I programmi di investimento non devono essere avviati prima della data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. Si intende quale avvio del programma la data relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, e opere murarie.

Tutti i titoli di spesa devono aver data successiva alla comunicazione di ammissibilità di cui all'Art.11 ed essere supportati dal relativo ordine di acquisto. Qualora l'impresa proponente abbia provveduto ad effettuare ordini di spesa in data antecedente a quella dell'istanza di accesso alle agevolazioni di cui al precedente articolo 11, la relativa spesa sarà considerata inammissibile.

Eventuali contratti preliminari per l'acquisto degli immobili possono avere data antecedente alla comunicazione di ammissibilità di cui all'Art.11 e comunque successiva alla data di invio dell'istanza.

Il programma degli investimenti dovrà essere realizzato dall'impresa beneficiaria entro il termine di 12 mesi dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni e l'impresa dovrà presentare alla Società entro tale termine, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione degli investimenti (anche per la parte non agevolata in conto impianti) e il completamento degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'attività.

Qualora il programma non venga ultimato in 12 mesi dalla data della notifica di concessione dell'aiuto, la Regione Puglia, su proposta della Società, potrà autorizzare – previa richiesta motivata da parte dell'impresa beneficiaria – eventuali proroghe.

La richiesta di proroga, redatta secondo apposita modulistica, deve essere inoltrata dall'impresa almeno 30 giorni prima della scadenza.

#### **Art. 13 – Modifiche e variazioni**

Eventuali variazioni della compagine societaria, effettuate nel rispetto di quanto previsto al comma precedente nei 6 anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Società a seguito dell'espletamento di verifiche finalizzate all'accertamento del mantenimento dei requisiti di accoglibilità e di ammissibilità alla data della variazione della compagine medesima.

Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione.

Variazioni delle spese ammesse per investimenti in attivi materiali ed immateriali aventi la medesima funzionalità di quelli previsti nello schema di domanda non sono soggette alla preventiva autorizzazione di cui al comma precedente ma saranno verificate in sede di erogazione delle agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori o saldo.

La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non può essere variata nei 5 anni successivi alla concessione delle agevolazioni, se non per comprovate cause di forza maggiore.

Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat previsto dall'impresa nello schema di domanda con un nuovo codice di attività non ammissibile ai sensi del Regolamento.

#### **Art. 14 – Modalità di erogazione delle agevolazioni in conto investimenti e rendicontazione**

Le agevolazioni in conto impianti potranno essere erogate in tre soluzioni:

- 1) una eventuale anticipazione (di importo non inferiore al 30% e non superiore al 50% delle agevolazioni concesse in conto impianti) a fronte di presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, sullo stesso importo, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n.385 del 1 settembre 1993 e successive modifiche e integrazioni, redatta secondo la modulistica.  
Qualora non venga richiesta l'anticipazione potrà essere richiesta una quota per stato avanzamento lavori (SAL) a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione del 30% degli investimenti;
- 2) una quota per stato avanzamento lavori (SAL) a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione del 60% degli investimenti;
- 3) una quota a saldo a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione di tutti gli investimenti e il completamento degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'attività.

Le imprese beneficiarie sono obbligate ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato al progetto su cui verranno accreditate le risorse legate alla realizzazione del programma di investimento e i previsti apporti di

mezzi finanziari a titolo di capitale e di finanziamento a M/L termine. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento delle spese relative al programma agevolato.

La richiesta di anticipazione dovrà essere presentata alla Società utilizzando l'apposita modulistica. Alla richiesta di anticipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a.1) estremi del conto corrente dedicato al programma agevolato;
- a.2) fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore della Regione Puglia, di importo pari all'acconto richiesto e conforme alla modulistica;
- a.3) qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere murarie, perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili dove verrà esercitata l'attività sono conformi alle licenze e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione d'uso idonea allo svolgimento dell'attività stessa ovvero che nulla osti all'ottenimento di tali autorizzazioni;
- a.4) certificato di iscrizione al Registro Imprese recante la dicitura Antimafia di cui al D.P.R. 252/98;
- a.5) certificato di vigenza ovvero, per le ditte individuali, di iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA;

Alla richiesta di erogazione a titolo di SAL, da presentarsi alla Società, dovrà essere allegata la seguente documentazione ove non già trasmessa o non più valida:

- b.1) la documentazione di cui ai punti a.1), a.4), a.5), a.6) prevista in caso di anticipazione;
- b.2) scheda riepilogativa degli investimenti realizzati, secondo la modulistica prevista;
- b.3) copia conforme delle fatture relative alle spese sostenute per il completamento del programma agevolato. Le fatture dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: "Spesa di € \_\_\_\_\_ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al Regolamento 25/2008 della Regione Puglia e successive modificazioni e integrazioni";
- b.4) perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili dove verrà esercitata l'attività sono conformi alle licenze e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione d'uso conforme all'attività; nel caso in cui lo stato di avanzamento includa la realizzazione di opere murarie e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista procedura di D.I.A. e/o di Permesso di Costruire, la perizia giurata dovrà altresì attestarne la conformità ai suddetti Permesso di Costruire o D.I.A.;
- b.5) copia conforme dei registri contabili previsti per il regime di contabilità adottato.

Alla richiesta di erogazione a titolo di saldo, da presentarsi alla Società, dovrà essere allegata la seguente documentazione ove non già trasmessa o non più valida:

- c.1) la documentazione di cui al punto a.1) e a.6) prevista in caso di anticipazione;
- c.2) certificato di iscrizione al Registro Imprese recante la dicitura Antimafia di cui al D.P.R. 252/98 con indicazione di inizio attività nonché certificato attestante la vigenza dell'impresa;
- c.3) scheda riepilogativa degli investimenti realizzati, secondo la modulistica prevista;
- c.4) copia conforme delle fatture relative alle spese sostenute per il completamento del programma agevolato. Le fatture dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: "Spesa di € \_\_\_\_\_ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al Regolamento 25/2008 della Regione Puglia e successive modificazioni e integrazioni";
- c.5) perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili dove verrà esercitata l'attività sono conformi alle licenze e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione d'uso conforme all'attività; nel caso in cui lo stato di avanzamento finale includa la realizzazione di opere murarie e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista procedura di D.I.A. e/o di Permesso di Costruire, la perizia giurata dovrà altresì attestarne la conformità ai suddetti Permesso di Costruire o D.I.A., con dichiarazione di chiusura lavori e certificato di collaudo;
- c.6) copia conforme dei registri contabili previsti per il regime di contabilità adottato.

La modulistica per la richiesta di erogazione delle agevolazioni sarà resa disponibile sul sito Internet [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).

Le erogazioni potranno essere effettuate a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa, nel corso dei quali saranno accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio della Società, potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola voce di investimento e la conseguente rideterminazione del contributo spettante.

La verifica finale dovrà accertare che l'intero investimento (anche per la parte non agevolata in conto impianti) sia completo, organico e funzionale; il mancato accertamento di tali requisiti comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

Qualora l'impresa effettui variazioni rispetto al programma degli investimenti approvato, così come disciplinate dall'art.12 del Regolamento, tali variazioni saranno oggetto di verifica di congruità e funzionalità in fase di erogazione, ad insindacabile giudizio della Società, con conseguente eventuale rideterminazione dei contributi spettanti.

Con esclusivo riferimento alla parte di investimento in conto impianti, la Società potrà rilasciare, dietro richiesta dell'impresa beneficiaria, comunicazione di esito positivo delle verifiche, anche documentali, effettuate per stati di avanzamento lavori o per saldo, riservandosi in un momento successivo la sola acquisizione delle copie delle fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori, al fine di procedere con l'erogazione. L'impresa Beneficiaria, al momento della presentazione della copia delle fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori, potrà notificare alla Regione Puglia disposizione irrevocabile all'incasso delle agevolazioni - per i corrispondenti stati di avanzamento lavori o per saldo - in favore di una Banca.

La Regione o la Società si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati.

L'impresa beneficiaria dovrà dimostrare di aver ottenuto la quietanza delle fatture mediante presentazione di dichiarazioni liberatorie redatte su carta intestata del fornitore secondo la modulistica e copie dei pagamenti effettuati e degli estratti conto bancari.

La mancata o non conforme quietanza delle fatture in conto impianti non consentirà l'erogazione delle agevolazioni concesse, in misura proporzionale alla parte non quietanzata.

Le imprese beneficiarie sono obbligate ad effettuare i pagamenti relativi ai contributi in conto impianti esclusivamente a mezzo bonifici bancari tratti dal conto corrente dedicato e direttamente intestati ai fornitori.

#### **Art. 15 - Modalità di erogazione delle agevolazioni per lo startup in conto esercizio e rendicontazione**

I contributi in conto esercizio potranno essere richiesti entro il terzo mese successivo alla scadenza del periodo per il quale si richiedono i contributi. Qualora entro tale termine non fosse presentata alla Società la documentazione per l'erogazione dei contributi, il soggetto beneficiario perderà il diritto di ottenere il contributo in conto esercizio per la relativa annualità.

Per l'ammissibilità delle spese in conto esercizio varrà il criterio della competenza.

La richiesta di erogazione, da presentarsi alla Società, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) schema riepilogativo delle spese sostenute per le quali si richiede il contributo;
- b) copia dei giustificativi di spesa (fatture, ricevute, contratti) e dei titoli di pagamento;
- c) copia delle buste paga richieste ad agevolazione e copia del libro unico del lavoro;
- d) quietanze liberatorie redatte su carta intestata del fornitore secondo la modulistica;
- e) copia conforme dei registri contabili dell'annualità per la quale si richiede il contributo;
- f) situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato.

Le imprese beneficiarie sono obbligate ad effettuare i pagamenti relativi ai contributi in conto esercizio esclusivamente a mezzo bonifici bancari, assegni bancari o assegni circolari tratti dal conto corrente dedicato e direttamente intestati ai fornitori, ovvero mediante altra forma di pagamento di cui sia assicurata la tracciabilità.

Non sono agevolabili le spese per salari e stipendi se riferite al pagamento di prestazioni lavorative di soci o di amministratori dell'impresa beneficiaria fatta eccezione per le retribuzioni dei soci lavoratori delle società cooperative che sono ammissibili alle agevolazioni.

Il contributo in conto esercizio potrà essere richiesto soltanto successivamente al completamento del programma degli investimenti ed alla conseguente apposizione di quietanza delle relative fatture.

In fase di rendicontazione delle spese in conto esercizio sarà verificata l'effettiva congruità e funzionalità delle stesse rispetto all'attività svolta dall'impresa in relazione sia alla tipologia di costi che ai volumi di attività.

#### **Art. 16 - Obblighi del beneficiario**

L'impresa che è ammessa alle agevolazioni è tenuta a garantire:

- l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari;
- l'applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- la conservazione e la disponibilità, per ogni azione di verifica e controllo, della documentazione relativa all'operazione finanziata per almeno tre anni successivi alla chiusura del PO o alla sua chiusura parziale;
- il rispetto delle procedure di monitoraggio;

- il rispetto del cronoprogramma dell'intervento;
- il rispetto delle procedure di rendicontazione periodica e finale;
- il rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
- il rispetto della normativa in tema di ambiente;
- il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione ove pertinente;
- il rispetto del divieto del doppio finanziamento delle attività;
- la stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione);
- ogni altra prescrizione indicata nel provvedimento di concessione
- il consenso all'inserimento dell'impresa medesima nell'elenco dei beneficiari, pubblicato in forma elettronica o in altra forma, contenete la denominazione dell'impresa e l'importo del finanziamento pubblico concesso.

#### **Art. 17 – Revoche e rinunce**

I contributi concessi saranno revocati nel caso in cui:

- le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
- gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di ultimazione dell'investimento;
- il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti;
- siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- entro cinque anni dalla concessione delle agevolazioni intervengano variazioni della compagine societaria che facciano venir meno i requisiti previsti dall'articolo 6 comma 2 del Regolamento Regionale 25 del 21/11/2008 e successive modificazioni ed integrazioni".

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del piano di impresa dovrà comunicare tempestivamente al Soggetto intermediario, a mezzo Raccomandata A/R, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione dei contributi percepiti, maggiorati degli interessi come per legge.

#### **Art. 18 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)**

È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

#### **Art. 19 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme contenute nel Regolamento Regionale n. 25/2008 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto compatibile, dalla Circolare MICA n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 20 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.**

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA

Servizio Ricerca e Competitività – Ufficio Incentivi alle Pmi

Corso S. Sonnino, 177 – 70121 BARI

Responsabile del procedimento: Responsabile d'Azione 6.1.5 Antelmi Vito

#### **PER INFORMAZIONI:**

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione

Corso Sonnino, 177, 70121 BARI

Tel. 080/5404745 –

web [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) link bandi in corso - Startup - richiedi info sul bando

Siti internet: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it); [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).